



COMUNE DI CATENANUOVA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

Ordinanza Sindacale N. 09 del 02/07/2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO DEI RAMI SPORGENTI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA LUNGO LE FASCE DI RISPETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 42,44,47,52 , 55 E 57 DEL DPR 753/80.

IL SINDACO

Premesso che:

In data 30/06/2025, Rete Ferroviaria Italiana avente ad oggetto "Richiesta di emanazione ordinanza contingibile per ottemperanza disposizioni normative di cui al Titolo III del DPR 753/80", con la quale si segnala che in esito alle recenti attività di vigilanza operata sulla linea ferroviaria in corrispondenza della porzione di tracciato ferroviario intersecante il territorio del Comune di Catenanuova è stata rilevata la presenza di diffuse situazioni di potenziale criticità nei riguardi della sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario determinate dalla mancata osservanza da parte dei proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi confinanti o limitrofi alla sede ferroviaria delle disposizioni normative di cui al Titolo III del D.P.R. n. 753/80, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui agli articoli 42, 44, 47, 52, 55, 56 del citato decreto";

Visti gli artt. 42, 44, 47, 52, 55, 56 D.P.R. 753/1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Visto l'Art. 42 del DPR 753/1980 che recita: "coloro che esercitano sui fondi adiacenti alle ferrovie attività di pascolo, di allevamento o di riproduzione di bovini, equini, cervi, cinghiali o comunque di animali di grossa taglia, devono apporre, lungo il tratto di terreno avente la detta destinazione, in prossimità della sede ferroviaria, recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca nella sede stessa. Identico obbligo sussiste per coloro che esercitano riserve di caccia e bandite con cervi, cinghiali o altri animali di grossa taglia, poste, in vicinanza di ferrovie. L'obbligo suddetto sussiste pure per coloro che esercitano le attività di cui ai commi precedenti su fondi non direttamente confinanti con la sede ferroviaria per i quali sia stata fatta motivata richiesta in merito dall'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dal competente ufficio della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione. In tal caso il termine di cui al primo comma decorre dalla data di notificazione della richiesta. Le recinzioni devono rispondere a requisiti tecnici di sicurezza ampiamente cautelativi, avuto riguardo allo stato dei luoghi ed alla specie di bestiame";



Visto Art. 44 del DPR 753/1980 che recita: "E' vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi laterali alle linee ferroviarie come pure e' vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti. E' vietato scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente;

Visto Art. 47 del DPR 753/1980 che recita: "I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie debbono essere mantenuti in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio. I fabbricati e le opere che, a giudizio dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono compromettere la sicurezza dell'esercizio debbono essere demoliti o adeguatamente riparati entro centottanta giorni dalla notifica della comunicazione ai proprietari, salvo i termini piu' brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità;

Visto l'art. 52 del DPR 753/1980 che recita: "lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri 6 (sei) dalla più vicina rotaia, da misurarsi in posizione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri 2 (due) dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro (4), non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di due metri. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei";

Visto l'art. 55 del DPR. n.753/1980 che recita: "I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta (50) dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale";

Visto l'art. 56 del DPR. n.753/1980 che recita:"Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla piu' vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente e' aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili. Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli".

Visto l'articolo 450 del C.P. nel quale si richiama l'attenzione sulle gravi responsabilità, anche penali, cui andrebbero in contro i proprietari di fondi limitrofi alla linea ferroviaria in caso di inadempienza e qualora si verificassero, per qualsiasi causa, la caduta di alberi o parti di essi Rilevati i rischi di:



□ possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria con conseguente pericolo della circolazione dei treni, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;

□ pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare, oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora provenienti dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente informare i proprietari confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie sulla pericolosità del contesto;

Verificato che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono su proprietà privata e/o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni sopra descritte;

Dato Atto che tali interventi sono urgenti e indifferibili e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità, anche in caso di eventi meteorici di particolare intensità;

Visto l'art. 71 comma 1 del DPR 753/1980 che recita: *“La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle presenti norme, con esclusione di quelle di cui al successivo titolo VIII, e la stesura dei relativi verbali spettano agli ufficiali, sotto ufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art 221 C.P.C.”*;

Visto l'art 54 del D.Lgs n°267 del 18/08/2000;

Vista la legge n.241/90 e s.m.i.;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni limitrofi con la sede ferroviaria ricadenti nel territorio del Comune di Catenanuova, fino a 20 metri dal confine ferroviario, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici e/o ambientali esistenti, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per la caduta di alberi e di pericolo di incendio e di sua propagazione, come descritti negli artt.52 e 55 del DPR 753/1980, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Catenanuova, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni e per la pubblica incolumità e conseguente interruzione di pubblico servizio ferroviario.

RENDE NOTO

Che la presente ordinanza viene resa pubblica mediante, l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata sul sito Web istituzionale del Comune di Catenanuova;

Che le violazioni della presente Ordinanza comportano, a carico degli autori, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite ai sensi degli artt. 38 e 63 del DPR 753/1980 (e successive modifiche art. 32 L.689/81 e s.m.i.), salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del Codice Penale;

Che il/i proprietario/i saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza alla presente;



Che gli interessati dovranno mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52 e 55 del DPR 753/1980 dalla sede ferroviaria;

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza per quanto di competenza a:

1. Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Palermo S.O. Unità Territoriale di Palermo
2. All'Ufficio Messi per pubblicazione all'Albo Pretorio;
3. All'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Enna;
4. Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Enna;
5. Alla Stazione Carabinieri di Catenanuova;
6. Al Comando Polizia Municipale di Catenanuova;

Di demandare la vigilanza sulle disposizioni della presente ordinanza e l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni in caso di inosservanza, in via principale alla Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato per tutti i tracciati ferroviari posti nel territorio del Comune di Catenanuova, con il supporto tecnico del personale di Rete Ferroviaria Italiana; per i soli tracciati accessibili da strada pubblica, o di uso pubblico, la vigilanza sulle disposizioni della presente Ordinanza e l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni in caso di inosservanza è inoltre demandata al Corpo Forestale della Regione Siciliana, alla Polizia Municipale, nonché ad ogni Agente o Ufficiale di P.G. a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

AVVISA

Avverso la presente Ordinanza, quanti hanno interesse potranno fare ricorso presso il TAR Sicilia entro 60 gg. dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg. dalla data di notifica all'Albo Pretorio comunale.



IL SINDACO
Antonio Impellizzeri